



Variante Parziale al Piano Regolatore
ai sensi dell'art. 50 della L.R. 27 giugno 1985 n° 61

Regolamento Comunale per le recinzioni all'interno dei centri abitati e degli ambiti insediativi del PRG (integrazione art. 35 del Regolamento Edilizio)

IL SINDACO

**Adottato con Delibera di Consiglio
Comunale n. __ del __/__/__**

**Approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n° __ del __/__/__**

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA / URBANISTICA

1. Il presente Regolamento disciplina gli interventi edilizi per la realizzazione di nuove recinzioni e il rifacimento di quelle esistenti all'interno dei centri abitati, in prossimità di vie pubbliche o di pubblico interesse, così come definite e classificate ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del Codice della Strada di cui al D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, così come modificato dal D. Lgs. n. 360 del 10/09/1993.
Per le definizioni degli elementi stradali citati nel presente Regolamento dovrà farsi riferimento all'art. 3 del Regolamento di attuazione del Codice della strada.
2. Il presente Regolamento si applica sia all'interno dei centri abitati, così come individuati dal Codice della Strada (art. 4 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni e classificati con delibera di Giunta Comunale n. 241 del 28/06/1993, sia all'interno degli ambiti insediativi individuati dal P.R.G vigente (Zone B- C1-C2, D1, D2 ed E4).
3. Recinzioni, passi carrabili e rampe, di qualunque tipo, quando riguardano una sede stradale, sono regolati da quanto contenuto nel Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada e nel Regolamento Edilizio Comunale.
In particolare le uscite delle autorimesse pubbliche o private verso spazi pubblici devono essere opportunamente segnalate.
4. A confine di strade prive di marciapiede, la realizzazione di nuove recinzioni e il rifacimento di quelle esistenti dovrà rispettare una distanza dalla cunetta e/o banchina non inferiore a ml. 1,50 e comunque dovrà trovarsi ad una distanza non inferiore a ml. 2,20 dal limite della carreggiata stradale. Sono fatti salvi i casi particolari di allineamenti, su entrambi i lati del tratto interessato dall'intervento, con recinzioni adiacenti esistenti, fili di fabbricati e di marciapiedi esistenti con dimensione inferiore a ml. 1,50; comunque in presenza di accessi carrabili dovrà essere garantito il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione, che dovrà essere attestata dal Responsabile della Polizia Municipale.
5. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, in occasione della costruzione della recinzione o rifacimento di quelle esistenti, dovranno essere adottati criteri costruttivi e tipologie dei materiali atti a garantire la permeabilità visiva dell'incrocio.
6. Nel caso in cui tra il confine stradale e la recinzione siano presenti alberature, pali della pubblica illuminazione, paline della segnaletica stradale ed ogni qualsiasi elemento verticale od orizzontale che possano ridurre la luce netta di passaggio, dovrà comunque essere garantita una larghezza minima di almeno ml. 1,00 per consentire l'agevole passaggio di carrozzine o carrozzelle per disabili.
7. Le recinzioni devono essere consone al decoro e al tipo dell'ambiente urbano; in particolare (sul lato prospiciente la via pubblica) sono da evitare recinzioni realizzate in rete metallica o in elementi prefabbricati in cemento.
Deve comunque prevalere su ogni altra soluzione progettuale, la utilizzazione di siepi e piante, al fine di offrire una conveniente schermatura.
Le recinzioni a siepe viva di piante verdi devono assicurare, laddove occorra, la libertà delle visuali e dovranno essere periodicamente manutentate al fine di non intralciare il traffico di automezzi e di persone.
8. Il presente regolamento è orientato al perseguimento di interessi pubblici e in particolare ad assicurare la sicurezza stradale e dei singoli, il decoro e la fruibilità degli spazi destinati alla collettività nonché la salvaguardia di soggetti svantaggiati.
Con delibera della Giunta Comunale vengono approvate deroghe parziali o integrali al presente regolamento anche per specifiche fattispecie concrete qualora:
 - a) l'applicazione del regolamento comporti la compressione di uno o più degli interessi sopra indicati;
 - b) esistano motivi di forza maggiore che impediscono la applicazione del regolamento;
 - c) gli oneri previsti dal regolamento a carico del richiedente risultino di impossibile attuazione o in contrasto con interessi aventi rilevanza pubblica.
9. Il presente regolamento integra l'art. 35 del Regolamento Edilizio.